

Bruxelles, 3 novembre 2016
(OR. en)

13759/16

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0293 (NLE)**

**VISA 342
CHINE 10**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	15470/15 VISA 394 CHINA 31
Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici

1. Il 15 dicembre 2015 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici¹, nonché una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dello stesso accordo², unitamente a un progetto di testo dell'accordo negli allegati di tali proposte³.
2. Nella riunione del 18 e 19 gennaio 2016 il gruppo "Visti" ha convenuto su tali proposte.

¹ Doc. 15208/15 VISA 385 CHINE 25.

² Doc. 15210/15 VISA 386 CHINE 26.

³ Docc. 15208/15 VISA 385 CHINE 25 ADD 1, 15210/15 VISA 386 CHINE 26 ADD 1.

3. La decisione relativa alla firma e il testo dell'accordo sono stati messi a punto dai giuristi-linguisti. Il testo messo a punto della decisione relativa alla firma figura nel doc. 15466/15 VISA 392 CHINE 29. Il testo messo a punto dell'accordo figura nel doc. 15469/15 VISA 393 CHINE 30. Anche la decisione relativa alla conclusione dell'accordo è stata messa a punto dai giuristi-linguisti. Il testo messo a punto figura nel doc. 15470/15 VISA 394 CHINE 31.
4. Il 12 febbraio 2016 il Consiglio ha autorizzato la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici⁴. L'accordo è stato firmato il 29 febbraio 2016 e si applica a titolo provvisorio a decorrere dal terzo giorno successivo a quello della firma.
5. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta la decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.
6. Il 12 febbraio 2016 il Consiglio ha deciso di trasmettere al Parlamento europeo, per approvazione, il progetto di decisione relativa alla conclusione e il testo dell'accordo.
7. Il 25 ottobre 2016 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione alla conclusione dell'accordo e ha incaricato il presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri e della Repubblica popolare cinese.
8. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁵; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

⁴ Doc. 15466/15 VISA 392 CHINE 29.

⁵ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

9. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁶; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
10. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare l'accordo raggiunto sulla decisione relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici e a proporre al Consiglio di:
- adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione che figura nel doc. 15470/15 VISA 394 CHINE 31;
 - decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione e dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale, serie "L", conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento interno del Consiglio.
-

⁶ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.